



**COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA**  
**(Provincia di Agrigento)**

**I° SETTORE**

Affari generali, Personale, Servizi al Cittadino e alla Persona

**DETERMINA DEL CAPO SETTORE N. 52 del 15-03-2013**

**OGGETTO: Approvazione bando e schema contratto per la locazione e gestione della struttura denominata "centro diurno di assistenza, di incontro e di svolgimento di attività pratico- manuali per soggetti portatori di handicaps".**

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO:**

- Che con deliberazione di giunta municipale n. 11 del 12.02.2013 è stato assegnato l'incarico al responsabile del I° settore, Dott. Salvatore Grasso, di provvedere alla predisposizione di quanto necessario e propedeutico per l'affidamento in locazione della struttura di cui in oggetto;

- che con Determinazione Sindacale n. 05 del 21.02.2013, lo scrivente, è stato nominato RUP del procedimento di che trattasi, assegnandogli tutti i compiti istituzionali previsti e derivanti dall'assegnazione dell'incarico (predisposizione bando di gara, schema contratto, espletamento delle procedure di gara, stipula contratto ecc.);

**RILEVATO** che per provvedere all'affidamento in locazione della struttura è stato predisposto, secondo quanto indicato nella deliberazione di giunta municipale n. 11 del 12.02.2013 sopra indicata, il bando di gara per l'espletamento della gara ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale;

**RITENUTO** di dovere approvare il bando e lo schema di contratto allegati, redatti secondo la vigente normativa in materia di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" limitatamente al recepimento delle norme precettive in applicazione della Circolare 18 settembre 2006 dell'Assessorato LL.PP. della Regione Siciliana pubblicata in G.U.R.S. 45/2006 ed alle norme recepite in ambito regionale;

**VISTO** il D.lgs.n.163/06 nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** l'art.47 del vigente statuto comunale concernente le attribuzioni dei resp. dei settori/servizi con rilievo esterno;

**VISTI** gli artt. 183 del D. Lgs. N° 267/2000 e 50 e seguenti del vigente regolamento di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

**VISTO** il decreto sindacale n° 27 del 21.4.10 di nomina dei responsabili di settore.

**DETERMINA**

1. di approvare l'allegato bando e lo schema di contratto relativo all'affidamento in locazione e gestione della struttura denominata "centro diurno di assistenza, di incontro e di svolgimento di attività pratico-manuali per soggetti portatori di handicaps";
2. di provvedere alla pubblicazione sul sito internet di questo Comune [www.comune.campobellodilicata.ag.it](http://www.comune.campobellodilicata.ag.it);
3. di dare atto che la presente determinazione:
  - ⇒ è esecutiva dal momento della sottoscrizione;
  - ⇒ va trasmessa al Sindaco, al Segretario, all'Area Funzionali interessati, e all'area Finanziaria a cura del Responsabile dell'area funzionale, ai sensi dell'art. 65 del R.O.U.S.;
  - ⇒ va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
  - ⇒ va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili dei settori/servizi, tenuto presso l'ufficio di segreteria.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE  
Dott. Salvatore Grasso



## COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

Provincia di Agrigento

### UFFICIO TECNICO

**OGGETTO: AGIBILITÀ DEI LOCALI DESTINATI A CENTRO DI TERAPIA PER SOGGETTI DISABILI (MODULO CENTRO DIURNO)**

#### IL FUNZIONARIO URBANISTA

**VISTI** il progetto generale e successive varianti in atti di quest'U.T.C.;

**VISTI** la relazione ed il certificato di collaudo statico delle strutture del 27.12.1981, redatto dall'ing. Calogero Aronica ed il collaudo statico del 18.11.2003, redatto dall'ing. Emanuele Martire - in atti;

**VISTE** le dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti installati all'interno del Centro disabili, rese dalle imprese incaricate;

**VISTA** la nota del 2.7.03 prot. 1447 dell'Ingegnere capo da cui si rileva che non è necessario munirsi del certificato di prevenzione incendi giacchè non sono state rilevate attività individuate nel Decreto del Ministero dell'Interno del 16.02.1982;

**VISTA** la relazione di calcolo sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico negli edifici - legge n. 10 del 09.01.1991;

**VISTO** il parere favorevole espresso dall'Ufficiale Sanitario in data 04.03.04, al rilascio del certificato di agibilità per l'impianto di che trattasi;

**VISTO** il Piano della gestione dell'emergenza redatto conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs n. 626/94 ed al D. Lgs n. 242/96 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** l'autorizzazione agli scarichi in Pubbliche fognature resa dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente e Protezione Civile del 18.06.2003 - in atti;

**VISTO** il vigente Piano Regolatore Generale con annesso Piano Regolatore Particolareggiato delle Prescrizioni esecutive;

#### DICHIARA

Agibili i locali destinati a CENTRO DI TERAPIA PER SOGGETTI DISABILI (MODULO CENTRO DIURNO) siti tra le vie Pascoli e Montenero.

Campobello di Licata, addì 4 MARZO 2004

Il Funzionario Urbanista  
Dott. Arch. Salvatore Paci





## COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

Provincia di Agrigento

\*\*\*

VI<sup>^</sup> Area Funzionale - Lavori Pubblici, Manutenzione e Ufficio Vitivinicolo

**Oggetto:** Relazione di stima per la determinazione del canone di locazione del Centro per disabili sito a Campobello di Licata tra le vie Pascoli e Montenero.

\*\*\*\*\*

Premesso che è intendimento di quest'Amministrazione mettere a disposizione l'immobile, di proprietà comunale, denominato Centro per disabili, a soggetti operanti nel settore del volontariato e/o operanti nei servizi socio-sanitari, che ne facessero richiesta con opportune forme di convenzionamento; il sottoscritto Arch. Salvatore Paci, quale Responsabile della VI Area Funzionale, previo sopralluogo e tutte le necessarie ed opportune indagini tecniche ed economiche, redige la seguente perizia di stima allo scopo di far conoscere il più probabile valore di locazione da applicare all'immobile di proprietà comunale denominato Centro per Disabili.

### DESCRIZIONE DELLO STABILE

L'immobile di che trattasi è ubicato a Campobello di Licata tra le vie Pascoli e Montenero; è costituito da un'area scoperta, completamente recintata, della superficie di circa mq.1.127,26 dalla quale vi si accede dalla via Montenero e da un fabbricato, ad un piano fuori terra, con superficie coperta di mq. 414,93. La struttura portante è in c.a. in buone condizioni di manutenzione così come tutte le finiture, gli infissi e gli impianti; solo, nell'ala nord-ovest del fabbricato si rilevano infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura, che hanno rovinato gli intonaci interni delle pareti con presenza di muffe che ne sconsigliano, perciò, l'utilizzazione, quindi, la superficie fruibile del fabbricato è di circa mq. 305,81.

### CRITERI DI VALUTAZIONE

Per procedere alla stima si è fondata la valutazione sul concetto di equivalenza del bene in esame con altri corrispondenti per funzione, scopo pratico, valore di mercato. La fonte principale, dell'indagine economica svolta dal sottoscritto, è rappresentata dal canone di locazione dell'immobile di proprietà comunale adibito a Caserma dei Carabinieri corrispondente a € 2.000,00 mensili per una superficie scoperta di circa mq. 1.232,00 e di circa mq. 1.410,14 di superficie coperta, quindi con un costo di circa € 0,76/mq.

## CONCLUSIONI

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, il valore da applicare all'immobile in esame scaturisce dal seguente calcolo:

• Superficie scoperta	mq. 1.127,26
• Superficie coperta utilizzabile	<u>mq. 305,81</u>
Totale superficie	mq. 1.433,07

Mq. 1.433,07 x € 0,76 = € 1.089,13/mensili

L'immobile, è stato arredato con attrezzature varie e suppellettili (vedasi separato elenco), tutt'oggi in buono stato, pertanto, il canone come sopra determinato può essere elevato del 10%, quindi si hanno € 1.198,04/mensili, ma, tenendo conto dell'utilizzo al quale potrà essere destinato, può essere ridotto del 50%, per i soggetti che ne faranno richiesta operanti in attività di impegno nei campi assistenziale, dell'handicap, ecc. e/o finalizzati alla prestazione di servizi d'interesse pubblico.

Tanto si doveva.

Campobello di Licata, li

10/09/12

Il Responsabile della VI Area Funzionale

*Dott. Arch. Salvatore Paci*

# INVENTARIO BENI MOBILI CENTRO DIURNO

Num. Inventario	Quantità	Descrizione dei beni mobili	Valore d'acquisto Euro	Anno d'acquisto	Ammortamento
1	42	Sedie con bracciolo in materiale plastico	565.21	1998	
2	6	Scrivanie in fibre legnose	570.17	1998	
3	5	Mobili serie Din con anta scorrevole in legno melaminico	1,092.82	1998	
4	1	Scrivania con porta stampante	118.79	1998	
5	1	TVC 28 pollici Thompson con televideo	506.13	1998	
6	1	Videoregistratore mod. VP 2701	206.58	1998	
7	1	Mobiletto per TVC nero antigraffio (Meliconi)	77.47	1998	
8	2	Telajo a 4 lici + spole	469.20	1998	
9	1	Forno per ceramica con quadro comandi elettronico	2,324.06	1998	
10	3	Mobiletti con libreria a giorno serie Din	666.23	1999	
11	2	Tavoli grandi con piano superiore in marmo	242.75	1999	
12	1	Armadio con vetrinetta scorrevole mt. 150xh200	361.51	1999	
13	3	Carrozzele pieghevole con struttura in acciaio cromato	1,015.15	1999	
14	1	Scala terapeutica in acciaio con parti scorrevoli	790.18	1999	
15	1	Lettino terapeutico con robusta struttura in ramino smontabile tipo Vojta	329.50	1999	
16	2	Casse amplificate DB exe 2 da 140 Watt	537.28	1999	
17	1	Spalliera svedese doppia in legno di faggio con zanche per l'ancoraggio	1,740.25	1999	
18	1	Mixer 4 canali Proel	86.08	1999	
19	1	Microfono AKG	43.04	1999	
20	1	Asta per microfono	21.51	1999	
21	1	Tunnel colorato	108.46	1999	
22	1	"Grande percorso sensoriale"	204.00	1999	
23	1	Set cuscini	278.89	1999	
24	1	Tappeto corporeo	247.90	1999	
25	1	Piscina - struttura composta da 4 pareti spese cm 15, un telo, materassino di fondo ancorati con vetro	981.26	1999	
26	varie	Palline per la piscina	712.71	1999	
27	1	Scala per piscina	147.19	1999	
28	1	Sacca per lavaggio palline piscina	12.39	1999	
29	1	Cilindro tunnel	240.15	1999	
30	2	Matarassini bicolori	118.78	1999	
31	1	Specchio	27.89	1999	

# INVENTARIO BENI MOBILI CENTRO DIURNO

32	6	Attaccapanni	15.00	2002
33	1	Fotocopiatrice Brother	780.00	2005
34	1	Macchina fotografica	45.00	2005
35	1	Stampante samsung ML 1640 OR	118.00	2010
36	1	Macchina plastificatrice Fellowen	65.00	2010
37	1	Lettino da visita ad un snodo	300.00	2010
38	26	Video cassette e CD vari		1998/1999
39	19	Sedioline		
40	13	Sedie di plastica di colore bianco		
41	1	Computer e scanner		
42	2	Bast rotonde a degradare		
43	1	Timone		
44	4	sgabbellini		
45	1	Percorso ortopedico		

# BENI MOBILI RICEVUTI IN DONAZIONE

Num. inventario	Quantita	Descrizione dei beni mobili	Anno	Valore mercato Euro
1	1	Portafotografie elettronico digital fotohame 7	2010	45.00
2	1	Plaid marca "Caleffi"	2010	10.00
3	1	Stereo Grundig	2010	50.00
4	1	Macchina per pop corn piccola	2010	49.00
5	1	Tavolo da ping pong		
6	1	Tavoli piccoli modelli scuola		
7	1	Tavoli esagonali		
8	1	Ventolatoi		
9	1	Bacheche grandi a cavalluccio		
10	1	Bacheche medie a cavalluccio		
11	1	Bacheche piccole a cavalluccio		
12	1	Calcio balilla piccolo		
13	1	Lavagna a muro		
14	1	Lettore Dud Philips con telecomando		
15	1	Cvlette		
16	1	Stereo Thomson + 2 casse		
17	10	Tappetini da ginnastica		
18	1	Drink cup erogatore di acqua		
19	2	Stufe elettriche		
20	4	Estintori da 6 KG		
21	1	Estintori da 2 KG		
22	2	Termoventilatori		



**COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA**  
(Provincia di Agrigento)

**I° SETTORE**

**Affari generali, Personale, Servizi al Cittadino e alla Persona**

Sede: piazza XX Settembre - Tel. 0922-889215 - Fax. 0922-879805

Sito internet: [www.comune.campobellodilicata.ag.it](http://www.comune.campobellodilicata.ag.it)

Indirizzo e-mail: [s.grasso@legal.comune.campobellodilicata.ag.it](mailto:s.grasso@legal.comune.campobellodilicata.ag.it)

**BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA**  
(Art. 55 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.)

**OGGETTO:** locazione e gestione della struttura denominata "centro diurno di assistenza, di incontro e di svolgimento di attività pratico-manuali per soggetti diversamente abili".

\*\*\*\*\*

**1) ENTE PROCEDENTE:** Comune di Campobello di Licata, Piazza XX Settembre - 92023 Campobello di Licata (Ag) - Tel 0922 - 889215 / Fax. 0922-879805 - Sito internet istituzionale dell'Ente: [www.comune.campobellodilicata.ag.it](http://www.comune.campobellodilicata.ag.it)

**2) PROCEDURA DI GARA:** PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010, così come recepiti, coordinati ed integrati dalla L.R. n. 12/2011, per quanto applicabili;

**2.1) CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PRESENTE GARA:** C.I.G. Z4E08223C8;

**3) LUOGO, ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO, MODALITÀ DI PAGAMENTO:**

**3.1) LOCALITÀ:** Provincia di Agrigento - Comune di Campobello di Licata e, precisamente: CENTRO DIURNO PER DIVERSAMENTE ABILI.

**3.2) OGGETTO:** locazione e gestione della struttura denominata "centro diurno di assistenza, di incontro e di svolgimento di attività pratico-manuali per soggetti diversamente abili". L'immobile è di proprietà del Comune di Campobello di Licata, è ubicato tra le vie Pascoli e Montenero e costituito da un'area scoperta, completamente recintata della superficie di circa mq. 1.127,26 dalla quale vi si accede dalla via Montenero e da un fabbricato, ad un piano fuori terra con superficie coperta di mq. 414,93. Per le ulteriori notizie si rinvia alla relazione di stima per la determinazione del canone di locazione, al certificato di agibilità ed all'inventario dei beni mobili, che si allegano.

**L'IMMOBILE DOVRÀ ESSERE DESTINATO A CENTRO DI ASSISTENZA PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI**

I Centri diurni, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, si configurano quali spazi appositamente strutturati e pertanto idonei a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale di persone temporaneamente o permanentemente disabili, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità. Tali strutture, hanno pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sul singolo individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali



residue per migliorarne il livello interrelazionale e d'inserimento sociale, pertanto la struttura dovrà essere utilizzata per tale finalità.

**3.3) IMPORTO a base d'asta: Canone di locazione annuo di €. 7.188,25, soggetto ad aumento; L'importo presunto del contratto, per la sua intera durata di anni quattro, è di € 28.753,00.**

**3.4) PAGAMENTI:** Il pagamento del canone annuo dovrà essere corrisposto, in rate mensili anticipate, nei tempi e secondo le modalità previste nell'art. 4 dello schema di Contratto di locazione ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

**4) DURATA:** la durata del contratto, è di anni quattro, a decorrere dalla data della sua stipulazione. Non è consentito il tacito rinnovo del contratto. È fatto assoluto divieto al locatario di cedere a terzi l'immobile locato.

**4.1) TERMINI DI ESECUZIONE:** L'inizio delle attività cui è destinato l'immobile oggetto del contratto di locazione dovrà avvenire inizio entro trenta giorni a decorrere dalla data della sua stipulazione.

### **5) CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA:**

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta più alta - in aumento - sul canone di locazione annuo posto a base d'asta di €. 7.188,25.

L'offerta deve essere unica e il rialzo percentuale deve essere formulato con riferimento all'importo del canone annuo posto a base d'asta.

Saranno ammesse soltanto offerte in rialzo, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in ribasso sull'importo posto a base d'asta.

A pena di esclusione dalla gara non saranno ammesse offerte espresse in modo parziale e/o condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta.

L'offerente resta vincolato all'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Ai fini dell'aggiudicazione, in presenza di parità di offerte uguali, si procederà a sorteggio ai sensi dell'art.77 del Regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827.

### **6) DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI DI GARA:**

Il Bando di gara e lo schema di Contratto di locazione, relativi alla presente gara di procedura aperta, possono essere visionati sul sito internet istituzionale del Comune di Campobello di Licata all'indirizzo [www.comune.campobellodilicata.ag.it](http://www.comune.campobellodilicata.ag.it), all'Albo Pretorio presso la sede di piazza xx Settembre di questo Comune.

Si specifica che, in considerazione del fatto che questa stazione appaltante offre e garantisce l'accesso libero, diretto e completo, per via elettronica, a tutti i documenti di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163/2006, non saranno prese in considerazione le richieste di invio di copia cartacea degli atti di gara.

### **7) REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA**

Possono partecipare e saranno ammessi alla presente procedura di gara i seguenti operatori economici, in possesso dei requisiti sotto indicati:

- a) **7.1)** Imprese, Cooperative Sociali, Imprese sociali, IPAB, secondo quanto previsto dagli artt. 34-35-36-37 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
- b) **7.2)** le Imprese e le Cooperative appositamente e temporaneamente raggruppate ed i Consorzi, secondo quanto stabilito dall'art. 37 del suddetto Decreto Legislativo. **Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Pertanto, i consorzi sono tenuti ad indicare tutte le imprese consorziate. I consorzi di cui**

all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- c) che non si trovino in nessuna delle situazioni di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara;
- d) che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del Decreto Legislativo n.163/2006 e, precisamente siano iscritte alla C.C.I.A.A, per la categoria di attività inerente e relativa alla destinazione d'uso della struttura (gestione di: centri diurni per diversamente abili) o assistenziali in genere.

I requisiti di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere posseduti da almeno un'impresa appositamente e temporaneamente raggruppata (ATI o ATS) o consorziata, pena l'esclusione dalla procedura di gara;

d) che abbiano prodotto tutta la documentazione elencata al punto 9 del presente Bando;

e) che abbiano prodotto, la cauzione provvisoria stabilita in €. 575,06, pari al 2% dell'importo complessivo stimato del contratto, che deve essere costituita secondo le forme e con le modalità stabilite al successivo punto 9 lettera A7);

**7.3) Obbligo del sopralluogo ed esonero di responsabilità:** A pena di esclusione dalla gara, è obbligatorio per le imprese concorrenti, effettuare il sopralluogo della struttura, previa prenotazione presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Campobello di Licata. Il sopralluogo sarà condotto a cura dell'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Campobello di Licata e potrà essere effettuato, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, fino a 10 giorni antecedenti la data di scadenza dell'offerta, previo accordo del giorno e dell'ora dell'accesso con il Responsabile del Procedimento.

L'incaricato rilascerà apposita attestazione che la ditta concorrente dovrà allegare ai documenti di gara, a pena di esclusione.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante o Direttore Tecnico dell'Impresa o da un incaricato, dipendente dell'impresa, munito di apposita formale delega.

In caso di A.T.I la presa visione della struttura per il contestuale rilascio del certificato dovrà essere effettuata da tutti i componenti facenti parte del Raggruppamento.

Le eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'utilizzo a fini della destinazione d'uso a centro diurno dell'unità immobiliare da parte dell'aggiudicatario, dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese dello stesso, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte degli organi amministrativi competenti. Il concorrente, pertanto, prima della formulazione della sua offerta, dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso l'immobile, anche eventualmente avvalendosi di personale qualificato e di propria fiducia, per verificare – sotto la sua responsabilità e con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità del Comune – la sussistenza di ogni condizione tecnico-legale propedeutica allo svolgimento dell'attività cui la struttura è destinata.

## **8) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ E DATA DI APERTURE DELLE OFFERTE:**

**8.1) TERMINE E INDIRIZZO:** Per partecipare alla gara deve essere predisposto, a pena di esclusione dalla gara, un apposito plico contenente al suo interno due distinte buste: “**Busta A - Documentazione**”, “**Busta B - Offerta Economica**”, il cui contenuto deve essere redatto in lingua italiana, che, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura e deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 15 aprile 2013 all'indirizzo: Comune di Campobello di Licata – piazza XX settembre - 92023 Campobello di Licata (AG). La presentazione presso l'Ufficio Protocollo Generale di questo Comune può essere effettuata a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede il timbro con la data, il numero di protocollo e l'ora di arrivo (l'orario di ricezione sarà riportato solo nel caso in cui il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione), apposto sul plico dal suddetto Ufficio Protocollo.

Il recapito tempestivo del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

**8.2) MODALITÀ:** Il suddetto plico, a pena di esclusione dalla gara, oltre ad essere idoneamente chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare o dal rappresentante legale dell'operatore economico, deve indicare all'esterno la denominazione e l'indirizzo dell'operatore economico mittente, nonché la seguente dicitura: **GARA DEL GIORNO 16 aprile 2013 - ALLE ORE 10,00** – locazione e gestione della struttura denominata “centro diurno di assistenza, di incontro e di svolgimento di attività pratico- manuali per soggetti portatori di handicaps”;

**8.3) APERTURA OFFERTE:** La gara sarà esperita il **16 aprile 2013** alle ore 10,00 in seduta pubblica, presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Campobello di Licata, ubicata in piazza XX settembre. Possono assistere alle operazioni di gara, che si terranno in seduta pubblica, i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara ovvero loro delegati, muniti di specifica delega.

**9) ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE:** Il plico, descritto al precedente punto 8.1), idoneamente chiuso e sigillato secondo le modalità descritte al precedente punto 8.2), deve contenere, al suo interno due distinte buste, a loro volta idoneamente chiuse e sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti all'esterno la denominazione e l'indirizzo dell'operatore concorrente e la dicitura, rispettivamente:

“**Busta A - Documentazione**”, “**Busta B - Offerta economica**”. Il tutto è previsto a pena di esclusione dalla gara.

**A) LA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE”** deve contenere, a pena di esclusione della gara, i documenti, e le dichiarazioni, redatti in lingua italiana, di seguito specificati:

**A1) Una dichiarazione sostitutiva**, ai sensi e secondo le modalità prescritte dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa, in lingua italiana, in un unico documento, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore concorrente, con la quale si dichiara, a pena di esclusione dalla gara:

**A1.2)** di partecipare alla gara e di aver preso conoscenza e di accettare espressamente ed incondizionatamente, senza riserva alcuna, le condizioni indicate nel Bando di gara e nello schema di contratto di locazione.

**A1.3)** di avere preso atto della destinazione d'uso obbligatoria dell'immobile a centro diurno per diversamente abili e di accettarla senza condizione o riserva alcuna, e di aver effettuato il sopralluogo nei locali dell'immobile oggetto della locazione;

**A1.4)** di essere abilitato alla firma dell'offerta;

**A1.5)** che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto pubbliche;

**A1.6)** che i nominativi degli amministratori, dei direttori tecnici, del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, o dei soci, muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, complete di data di nascita e di residenza sono i seguenti: **(elencare)**;

**A1.7)** di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 38, 1° comma, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) e 2° comma, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n.575.

**Si precisa che tale dichiarazione va resa, a pena di esclusione dalla gara, dai seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;**

c) di non avere a proprio carico sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e/o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. **A tal fine si precisa che il**

concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si precisa, altresì, che la suddetta dichiarazione va resa, a pena di esclusione dalla gara, dai seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'insussistenza di tali condizioni deve essere dichiarata anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso contrario l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; o che l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano in quanto il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. A tal fine si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'art. 27, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81/2008;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e/o non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. A tal fine si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;
- h) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell'Osservatorio, di cui all'art.7, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. A tal fine si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art.2, comma 2, del decreto legge 25/09/2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/11/2002, n. 266. I soggetti di cui all'art. 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
- l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/1999;
- m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n. 248;
- m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Osservatorio, di cui all'art.7, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006;
- m-ter) di non essere tra i soggetti di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 689.
- m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Si precisa che a tal fine i concorrenti devono allegare, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante

esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

**A1.8)** di non avere subito condanne penali / oppure di aver subito le seguenti condanne penali (**da elencare**), per le quali ha beneficiato della non menzione, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.. (**A tal fine occorre indicare l'ipotesi che ricorre**);

**A1.9)** che la ditta è iscritta nel registro della C.C.I.A.A., all'Albo Regionale e/o Nazionale, per la categoria di attività inerente e relativa alla destinazione d'uso della struttura (gestione di centri diurni per diversamente abili) o assistenziali in genere e che alla data di celebrazione della gara non è decaduta, sospesa e/o revocata nessuna delle suddette iscrizioni;

**A1.10)** che la ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte, tasse ed i conseguenti pagamenti ed adempimenti (**È obbligatorio specificare il numero di codice fiscale – la partita IVA - il domicilio fiscale**);

**A1.11)** che la ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e pagamenti in materia di contributi sociali (**È obbligatorio specificare il numero di matricola azienda INPS ed il codice azienda INAIL**);

**A1.12)** che la ditta è tenuta a rispettare i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali integrativi, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti o soci;

**A1.13)** di ottemperare a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

**A1.14)** di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008, il rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria comporta la risoluzione del contratto;

**A1.15)** di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto dall' art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i, a pena di nullità del contratto e della sua risoluzione in caso di inadempimento;

**A1.16)** di eleggere domicilio per le comunicazioni inerenti la presente procedura di appalto al seguente indirizzo: Città \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

**A1.17)** di indicare, per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura appalto, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., il seguente numero di Fax \_\_\_\_\_ e/o il seguente indirizzo di Posta elettronica \_\_\_\_\_.

**A2) Dichiarazione, resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa",** al quale questo Comune ha aderito, con la quale l'offerente dichiara espressamente ed in modo solenne:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo ecc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse";
- Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa".

**La mancanza delle suddette dichiarazioni ed il mancato rispetto delle clausole contenute nel suddetto protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara.**

**A3) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.**, competente per territorio, per la categoria di attività inerente e relativa alla destinazione d'uso della struttura o copia autenticata ai sensi di legge, ovvero corrispondente dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e secondo le modalità prescritte dal D.P.R. n. 445/2000, in bollo, di data non anteriore a mesi sei dalla data fissata per la presentazione dell'offerta, riportante o attestante, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti dati:

- il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- la ragione sociale;
- la sede sociale;
- identificazione dell'attività inerente e relativa alla destinazione d'uso della struttura;
- generalità del legale rappresentante ed ambito dei poteri di gestione e di rappresentanza;
- i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta;
- che la ditta non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato;

**A4) Certificato Generale del Casellario Giudiziale**, in bollo, di data non anteriore a mesi sei dalla data fissata per la presentazione dell'offerta, ovvero corrispondente dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e secondo le modalità prescritte dal D.P.R. n. 445/2000, riguardante, a pena di esclusione dalla gara:

- Per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico se si tratta di persona diversa dal titolare;
- Per le società commerciali, cooperative e loro consorzi: il o i rappresentanti legali ed i direttori tecnici, nonché:
  - tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
  - tutti i componenti la società se trattasi di società in nome collettivo;
  - tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza se trattasi di società di qualunque altro tipo;

**A5) Certificato della Cancelleria del Tribunale**, competente per territorio, ovvero corrispondente dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e secondo le modalità prescritte dal D.P.R. n. 445/2000, in bollo, per le società di qualsiasi tipo, ivi comprese le cooperative e loro consorzi, dal quale risulti che la società stessa non si trovi in stato di: cessazione di attività, liquidazione, fallimento, concordato e/o in qualsiasi altra situazione equivalente e che analoghe procedure non sono in corso, né si sono verificate nel quinquennio precedente alla data di celebrazione della gara;

**A6) Mandato e Procura:** nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) le stesse dovranno uniformarsi ed ottemperare alle prescrizioni di cui agli artt. 34, comma 1, lett. d) e 37 del Decreto Legislativo n.163 del 2006 e s.m.i..

La procura con la quale viene conferita la rappresentanza deve risultare da atto pubblico, ai sensi dell'art.1392 del codice civile.

Nell'offerta dovranno presentarsi tanto la procura quanto il mandato.

**A7) Cauzione provvisoria:** L'offerta, a garanzia della sua affidabilità, deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da una cauzione provvisoria di € 575,06, pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell'appalto. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o mediante fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario e deve avere validità non inferiore a centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Si precisa, in particolare, che in caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, di ATI o ATS, il deposito cauzionale va prodotto, unitamente agli altri documenti, dall'impresa mandataria capogruppo a nome del raggruppamento, purché riporti la specifica garanzia della copertura dei rischi connessi all'inadempimento degli obblighi ed oneri, derivanti dalla partecipazione alla gara, da parte di tutte le imprese costituenti il Raggruppamento, l'ATI o l'ATS. In caso contrario il deposito cauzionale deve essere intestato a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento, l'ATI o l'ATS e deve essere da esse sottoscritto. Tutte le suddette previsioni devono essere contenute nella fideiussione a pena di esclusione dalla gara.

La ditta offerente per poter beneficiare della riduzione dell'importo della garanzia è tenuta a presentare, contestualmente alla cauzione, la documentazione attestante il possesso del requisito prescritto dall'art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75, commi 1 e 4, e 46, comma 1bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., pertanto l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, avente l'importo sopra indicato, come previsto dal richiamato decreto legislativo, sarà esclusa.

**A8) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** specifico per partecipazione a gara d'appalto, in corso di validità, o che la ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e pagamenti in materia di contributi sociali (**È obbligatorio specificare il numero di matricola azienda INPS ed il codice azienda INAIL**);

**A.9) Attestazione rilasciata dall'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Campobello di Licata comprovante l'avvenuta effettuazione del sopralluogo obbligatorio nei locali di che trattasi.**

Si precisa che in caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, di ATI o ATS, di consorzi di imprese, ciascuna impresa raggruppata, associata o consorziata deve produrre, a pena di esclusione dalla gara, tutte le dichiarazioni ed i documenti previsti dal presente Bando, ad eccezione del deposito cauzionale che va prodotto, secondo il caso specifico, con le modalità indicate nel precedente punto A7).

**B) LA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA"**, deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta segreta, redatta in lingua italiana, su carta da bollo o su carta resa legale, sottoscritta con firma per esteso dal titolare dell'impresa partecipante o dal suo legale rappresentante. L'aumento percentuale che si intende praticare sul canone annuo di locazione a base di gara di €. **7.188,25**, deve essere indicato in cifre e in lettere.

Nella suddetta busta non devono essere inseriti altri documenti. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di ATI o ATS e di Consorzi, l'offerta deve essere presentata, sottoscritta e contenere le specifiche indicazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. – l'offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutte le imprese raggruppate o consorziate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà contenere l'indicazione dell'impresa designata capogruppo mandataria e l'impegno che in caso di aggiudicazione le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici. In caso di partecipazione in RTI già costituito la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo.

Non saranno ammesse offerte alla pari o in ribasso sull'importo a base d'asta e saranno escluse dalla gara e non valutate le offerte espresse in modo parziale e/o condizionate o espresse in modo indeterminato. Quando ci sia discordanza tra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte già presentate, né sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate.

## **10) GARANZIE RICHIESTE:**

**10.1) in sede di gara - Cauzione Provvisoria:** l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia di €. **575,06**, pari al 2% del valore complessivo stimato dell'appalto, costituita, a scelta dell'offerente, o da un deposito cauzionale provvisorio in contanti, che sarà infruttifero, ovvero da una fideiussione, secondo quanto previsto e specificato nel precedente punto 9 lettera A7) di questo Bando.

**10.2) a seguito di aggiudicazione - Cauzione Definitiva:** L'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo stabilito in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, che deve essere effettuato prima della stipula del contratto. La mancata costituzione del deposito cauzionale nel termine previsto dall'Amministrazione determina, senza bisogno di mora, la decadenza dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria, prestata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, nonché la rivalsa sull'aggiudicatario delle spese sostenute e dei maggiori danni subiti dall'Ente. La cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o mediante fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima (esplicito impegno a versare la somma stessa) entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è posta a garanzia della regolare effettuazione del servizio oggetto

dell'appalto e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata in unico contesto con l'ultimo pagamento della fornitura che avverrà dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Per quanto altro riguarda la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva si rinvia rispettivamente agli artt.75 e 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

**10.3) Polizze assicurative stipulate secondo le prescrizioni previste nello schema di Contratto di locazione** a garanzia della responsabilità diretta ed esclusiva dei danni causati alle persone e alle cose nell'espletamento del servizio o conseguenti all'attività svolta, essendo a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa.

## **11) AVVIO E MODALITÀ DELLE OPERAZIONI DI GARA:**

La Commissione di gara, presieduta dal Responsabile dei I settore, darà inizio alle operazioni di gara alle **ore 10,00 del 16 aprile 2013**, in seduta pubblica, - nella sede del Palazzo Municipale, sita in Campobello di Licata piazza XX settembre, e procederà a:

11.1 - verificare la regolarità dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza e ad aprire i plichi per verificare la regolarità del loro contenuto, secondo quanto prescritto dal presente Bando di gara, nonché ad aprire la "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE", di ciascun operatore economico partecipante alla gara, per la verifica giuridico-formale della documentazione richiesta e di quella presentata ed in caso di riscontro negativo, di irregolarità o di cause di inammissibilità, procedere ad escludere dalla gara i relativi concorrenti;

11.2 - aprire, successivamente, la BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA", delle ditte ammesse a partecipare alla gara, per la lettura delle offerte economiche e per procedere all'aggiudicazione provvisoria della gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta, congrua, conveniente e coerente dalla Commissione di gara, in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte uguali tra loro, per l'aggiudicazione, si procederà a sorteggio, a norma dell'art. 77 del Regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n.827.

La Commissione di gara verificherà inoltre:

- a) la correttezza giuridico-formale delle offerte e della documentazione, l'esistenza delle dichiarazioni e delle indicazioni richieste dalla legge ed in caso di assenza ed irregolarità si procederà ad escluderle dalla gara;
- b) che non siano state presentate offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 9 (elenco dei documenti contenuti nella busta A), siano fra di loro in situazione di controllo e, in caso positivo, provvederà ad escluderle entrambe dalla gara.

Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità. La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, abrogato dal D.Lgs. 218/2012. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, abrogato dal D. Lgs. 218/2012, come che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi, posti in contenitori sigillati, a cura della commissione di gara, saranno custoditi con modalità e con l'adozione delle misure ritenute necessarie ed idonee per impedire rischi di manomissione e per garantirne l'integrità e l'inalterabilità, a cura di un soggetto espressamente individuato dal Presidente della Commissione di gara.

Al Presidente della Commissione di gara è riservata la facoltà insindacabile, in caso di necessità, di non dar luogo alla gara, nonché di sospenderla e posticiparne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo, inoltre si riserva di non aggiudicare la gara se lo riterrà opportuno per ragioni di pubblico interesse. E' facoltà del Presidente di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, di riaprire la gara e la eventuale ripetizione delle operazioni di essa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in



responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alle verifiche di legge.

## **12) VINCOLO DELL'OFFERTA:**

Ciascun offerente, una volta presentata l'offerta, non potrà ritirarla, sostituirla o modificarla.

Gli operatori partecipanti alla gara sono vincolati all'offerta per 180 giorni. Pertanto, ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dall'offerta stessa mediante comunicazione da effettuare con lettera raccomandata all'indirizzo dell'Ente appaltante, decorsi 180 giorni dalla data fissata nel presente bando per la celebrazione della gara.

## **13) VARIANTI**

Ai sensi dell'art. 76 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., non sono ammesse varianti rispetto alle indicazioni dello schema di contratto.

## **14) SUBAPPALTO**

Non è ammessa la sub locazione.

## **15) AVVERTENZE E PRESCRIZIONI GENERALI**

Questa Amministrazione esplicitamente avverte che:

a) È prevista la risoluzione del contratto: a1) nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata", ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 15 del 20/11/2008; a2) nel caso di inadempimento, da parte della ditta aggiudicataria, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. Pertanto, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di aprire un numero di conto corrente unico sul quale l'Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto e nel contratto da sottoscrivere, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, sarà inserita, a pena di nullità, una apposita causa con la quale l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità suddetti;

b) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio **delle ore 12,00** del giorno fissato per la gara, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, la relativa ditta mittente non sarà ammessa a partecipare alla gara;

c) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 46, comma 1-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante esclude i partecipanti ed i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero nel caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Pertanto, saranno escluse dalla gara:

- le offerte le cui Buste "A" e "B", contenenti rispettivamente la documentazione e l'offerta economica, non siano chiuse e sigillate con ceralacca e non siano controfirmate sui lembi di chiusura e/o nel caso siano mancanti dei documenti e delle dichiarazioni previsti nel punto 9) del presente bando di gara;
- le offerte economiche, mancanti della firma del titolare o del legale rappresentante; che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in diminuzione; che non rechino l'indicazione del rialzo; che rechino, in relazione all'indicazione del rialzo, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni (si precisa che sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine); che contengano, oltre al rialzo offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata. L'offerta una volta presentata non può essere ritirata, né modificata né sostituita. Saranno, altresì, escluse dalla gara le offerte espresse in modo parziale o espresse in modo indeterminato. Si precisa che verranno escluse dalla gara, le offerte mancanti anche di una sola delle modalità sopra descritte;

d) La documentazione presentata non sarà restituita;

e) L'Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, l'annullamento, la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa. Il Presidente della Commissione di gara, ove ne ricorra la necessità, si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data della gara senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo;

- f) Prima della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria è obbligata alla produzione, nei termini assegnati, di tutta la documentazione che verrà richiesta dal Comune, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni. In pendenza degli accertamenti previsti dalle norme di cui al Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. la Ditta aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata. Se dagli accertamenti predetti risultasse che l'impresa aggiudicataria non fosse in possesso dei requisiti richiesti per l'aggiudicazione della gara, non si procederà alla stipulazione del contratto e sarà incamerata la cauzione versata a titolo di risarcimento danni;
- g) Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipula del contratto, con tutti gli oneri fiscali relativi e consequenziali;
- h) Si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti, oltre che nei casi di cui al precedente punto c), anche nel caso manchi qualcuno dei documenti richiesti dal presente Bando e/o le cui offerte siano carenti di una o più delle documentazioni e/o dichiarazioni richieste, ovvero con tali documentazioni errate, scadute, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o, comunque, non idonee all'accertamento dell'esistenza dei requisiti per i quali sono prodotte, nonché mancanti di allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000);
- i) Per partecipare alla gara non possono essere presentati altri documenti o dichiarazioni non prescritti dal presente Bando;
- l) E' data facoltà di presentare in sostituzione dei documenti e dei certificati richiesti apposite dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi e secondo le modalità prescritte dal D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni presentate (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), a pena di esclusione dalla gara, se non autenticate, devono essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità o equivalente, in corso di validità, della persona che sottoscrive gli atti, così come previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e devono, comunque, riportare tutti i dati e gli elementi contenuti e richiesti nel certificato che sostituiscono. Si rammenta la responsabilità penale nella quale si incorre in caso di dichiarazioni false. In tal caso, si procederà alla conseguente denuncia penale. L'Amministrazione infatti, potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara la stazione appaltante lo segnalerà all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lett. h) dello stesso articolo per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
- m) Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Campobello di Licata e nelle altre forme di pubblicizzazione previste come obbligatorie dalla normativa vigente;
- n) L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o con richiesta della relativa documentazione, gli accertamenti relativi alle dichiarazioni presentate, prima della stipula del contratto con la ditta aggiudicataria;
- o) La Ditta aggiudicataria è tenuta alla stipula del contratto entro i termini fissati dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni e l'incameramento della cauzione definitiva prodotta a garanzia dell'appalto;
- p) La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando e nello schema di Contratto di locazione;
- q) Per quanto non previsto nel presente Bando, valgono le vigenti disposizioni di legge – nazionale e regionale – e regolamentari, in quanto applicabili;
- r) "Oltre ai casi in cui "ope legis" è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 03/06/1998, n. 252";
- s) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 l'Amministrazione appaltante si avvarrà per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici inerenti la presente procedura del servizio postale e/o del telefax a seconda delle esigenze operative;
- t) Il Foro competente in caso di controversie è quello di Agrigento;
- u) Organo competente per le procedure di ricorso amministrativo è unicamente il TAR di Palermo, entro trenta giorni decorrenti dai diversi momenti iniziali indicati nell'art. 120 del decreto legislativo n. 104/2010;

v) Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura di gara saranno trattati dal Comune di Campobello di Licata esclusivamente nell'ambito e per i fini attinenti la procedura di gara in oggetto;

**16) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**

L'Ufficio Responsabile delle attività istruttorie e preparatorie è l'Ufficio Servizi Sociali del I settore;

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Amministrativo Dott. Salvatore Grasso;

Campobello di Licata, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
**Dott. Salvatore Grasso**



**COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA**  
(Provincia di Agrigento)

**I° SETTORE**

**Affari generali, Personale, Servizi al Cittadino e alla Persona**

Sede: piazza XX Settembre-Tel. 0922-889215- Fax. 0922-879805

Sito internet: [www.comune.campobellodilicata.ag.it](http://www.comune.campobellodilicata.ag.it)

Indirizzo e-mail: [s.grasso@legal.comune.campobellodilicata.ag.it](mailto:s.grasso@legal.comune.campobellodilicata.ag.it)

---

**OGGETTO:** locazione e gestione della struttura denominata "centro diurno di assistenza, di incontro e di svolgimento di attività pratico- manuali per soggetti portatori di handicaps".

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Campobello di Licata, concede in locazione a \_\_\_\_\_, avente sede legale in \_\_\_\_\_, che accetta, l'immobile di proprietà comunale destinato a centro diurno per diversamente abili, sito in Campobello di Licata, Via Montenero;

**Art. 2 – DESTINAZIONE D'USO**

Il locatario si impegna ad utilizzare detto immobile, nel suo complesso, a centro diurno per diversamente abili e per lo svolgimento delle attività inerenti, provvedendo a propria cura a tutte le spese necessarie per l'utilizzo dell'immobile ai fini predetti, comprese quelle eventuali per l'adeguamento alle disposizioni legislative disciplinanti l'attività esercitata nell'immobile stesso.

Il locatario non potrà concedere in sublocazione o in comodato l'immobile, in tutto o in parte, e non potrà dare allo stesso una destinazione d'uso diversa rispetto a quella stabilita, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

I Centri diurni, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, si configurano quali spazi appositamente strutturati e pertanto idonei a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale di persone temporaneamente o permanentemente disabili, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità. Tali strutture, hanno pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sul singolo individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali residue per migliorarne il livello interrelazionale e d'inserimento sociale, pertanto la struttura dovrà essere utilizzata per tale finalità.

Il servizio deve essere effettuato dal locatario nel pieno rispetto delle norme e dei parametri contenuti nella legislazione vigente ed, in particolare, nella L.R n.21/1979 e s.m.i.

Il locatario deve garantire in nome proprio e a proprio rischio, la gestione della struttura, il personale e le forniture necessari alla completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria, la gestione amministrativa, l'introito a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori.

Il servizio ha il carattere di interesse pubblico e per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato, con il tassativo impegno per la ditta affidataria di darne esecuzione con qualsiasi tempo e condizione ai sensi della vigente normativa in materia.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale e salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuiti alla ditta inadempiente, l'Amministrazione Comunale procederà all'immediato scioglimento del contratto di locazione.

Il locatario è tenuto a gestire la struttura con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto delle norme del presente Contratto.

### **Art. 3 – DURATA DELLA LOCAZIONE**

La durata della locazione è convenuta in anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

La locazione non è rinnovabile tacitamente.

### **Art. 4 – CANONE ANNUO**

Il canone annuo della locazione è stabilito in Euro \_\_\_\_\_ tenuto conto del rialzo offerto in sede di gara, da pagarsi in rate mensili anticipate a decorrere dalla data di affidamento dell'immobile, entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, mediante versamento delle somme dovute con le modalità che saranno comunicate al locatario.

Il canone viene rivalutato annualmente, dietro richiesta scritta del locatore, in base dell'aumento ISTAT della vita in misura del 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

Qualora il canone non risulti pagato con regolarità per più di due bimestri, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto in danno al locatore, ferma restando la responsabilità anche per i maggiori danni provocati al Comune.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, il locatore risponderà dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare al Comune.

### **Art. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia della locazione il locatario \_\_\_\_\_ ha costituito cauzione definitiva di €. \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza del contratto.

### **Art. 6 – SCADENZA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DELL'IMMOBILE**

Il locatario \_\_\_\_\_ si impegna, nel caso in cui alla scadenza del contratto non siano state perfezionate o concluse le procedure per l'affidamento della locazione dell'immobile, a garantire la prosecuzione della gestione del servizio per un periodo pari al tempo necessario al perfezionamento o conclusione delle procedure di gara, alle stesse condizioni del contratto in atto, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

All'atto della consegna dell'immobile, sarà redatto, in contraddittorio tra il RUP e l'affidatario, il verbale di consegna con l'inventario dei beni mobili esistenti, supportato da dettagliata descrizione e documentazione fotografica.

Il locatario si impegna a riconsegnare l'immobile, i beni mobili e gli impianti fissi, alla scadenza del contratto nello stesso stato in cui si trovavano al momento della loro consegna, previa redazione di apposito verbale, con relativo addebito all'affidatario, degli eventuali danni provocati agli stessi.

### **ART. 7 - MODALITÀ D'USO DELLE STRUTTURE**

La struttura del centro diurno deve essere utilizzata solo ed esclusivamente nel rispetto del vincolo della destinazione d'uso e per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia, secondo quanto previsto dall'art.2 del presente contratto.

La manutenzione straordinaria degli immobili, dei locali e degli impianti fissi sono a carico dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo ogni diritto al risarcimento dei danni per non conforme utilizzo degli impianti e delle utenze ovvero per danneggiamento dei locali.

Il locatario provvederà con oneri a proprio carico:

- a) alla manutenzione ordinaria dei locali, del verde di pertinenza dell'immobile e delle attrezzature presenti nella struttura;
- b) a porre in essere ogni iniziale intervento manutentivo sui locali e spazi interni ed esterni per consentire l'utilizzo ai fini dell'uso per il quale sono destinati;
- c) alle spese di custodia e per la fornitura e consumo di energia elettrica, acqua, riscaldamento dei locali, gas, spese telefoniche, con l'obbligo di intestare a suo nome le relative utenze;

- d) al pagamento delle tasse relative allo smaltimento dei rifiuti con obbligo di praticare la raccolta differenziata degli stessi;
- e) a provvedere, nel corso dell'esecuzione del contratto, alla fornitura, alla manutenzione ed eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi in uso che dovessero risultare necessari.

#### **ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI**

Il locatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il locatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

In ogni caso il Comune di Campobello di Licata é esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato dal mancato rispetto delle norme dei CC.CC.NN.LL. e su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali, assistenziali ed erariali in capo al proprio datore di lavoro.

#### **ART. 9 - NORME IGIENICO-SANITARIE**

Il locatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità e le procedure di autocontrollo secondo il sistema HACCP di cui al decreto legislativo n. 155/1997, assumendosene le relative responsabilità in caso di contestazioni da parte dell'autorità di vigilanza sanitaria.

E' a carico del locatario ogni onere relativo al rispetto delle norme igienico-sanitarie anche in ragione della somministrazione di alimenti e bevande previste dall'art. 3, commi 6 e 7 della legge 25 agosto 1991 n. 287 e s.m.i..

#### **ART. 10 – OBBLIGHI DEL LOCATARIO**

La gestione della struttura, oggetto del presente Contratto, viene effettuata dal locatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività in essa svolte, a tutti gli effetti di legge.

Il locatario è tenuto a gestire la struttura ed a svolgere le attività previste dal vincolo di destinazione d'uso, con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia;

Il locatario è obbligato, successivamente alla stipula del presente contratto e prima dell'inizio delle attività che dovranno svolgersi all'interno della struttura, a comunicare in forma scritta:

- a) il nominativo del Responsabile della struttura ed il relativo recapito telefonico, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- b) il nominativo del Responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio;
- c) Programma delle attività ed orari di funzionamento del centro diurno.

Nella fase successiva all'inizio delle attività il locatario è obbligato:

- a) a provvedere alla ulteriore fornitura, alla manutenzione ed eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi in uso che dovessero risultare necessari;
- b) a provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature presenti nella struttura;
- c) a provvedere, a propria cura e spese alla voltura dei contratti e al pagamento delle spese relative a: custodia, consumi di energia elettrica, acqua, gas, gasolio, riscaldamento dei locali, intestandosi le relative utenze, nonché al pagamento delle tasse relative allo smaltimento dei rifiuti, a partire dalla data di consegna;
- d) a dotare il centro di ulteriori arredi e di beni accessori e di ogni altro genere di materiale necessario per il suo funzionamento;
- e) a dotarsi di una utenza telefonica fissa al fine di consentire il contatto con gli Uffici Comunali e da parte dell'utenza con il centro, con relative spese a proprio carico;

Il locatario dovrà assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione della struttura sotto il profilo giuridico, amministrativo, igienico - sanitario ed organizzativo, in particolare, deve:

- A) rispettare ed applicare integralmente, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, siano essi dipendenti o soci, tutte le condizioni contrattuali e normative vigenti in materia di trattamento retributivo (che non può essere inferiore a quello risultante dai C.C.N.L. ed accordi integrativi territoriali e locali vigenti per il settore di attività durante tutto il periodo della validità del presente appalto), previdenziale ed assicurativo;
- B) osservare nei riguardi dei propri addetti, siano dipendenti o soci, le norme in materia di assicurazioni sociali, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., assumendo a suo carico tutti i relativi oneri, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi;
- C) rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose provocati nell'espletamento del servizio o conseguenti all'attività prestata, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. Pertanto, deve stipulare, per tutta la durata dell'appalto, idonea polizza assicurativa per:
  - responsabilità civile per se stesso, comprensiva di copertura per rischi di incendio e furto, nonché per il personale impiegato e verso terzi (compresi gli utenti nel novero dei terzi) con massimale unico di almeno €. 1.500.000,00 per la RCT e per la R.C.O.
  - Polizza assicurativa infortuni per il personale e per gli utenti per tutte le attività didattiche e non svolte organizzate dal locatario, sia all'interno che all'esterno della struttura, con massimale - ad utente - di almeno: €. 400.000,00 per morte; €. 300.000,00 per invalidità permanente; €. 50,00 per diaria giornaliera di ricovero; €. 5.000,00 per rimborso spese sanitarie.

Il locatario s'impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente allo svolgimento delle prestazioni, che possono derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi e alle cose, esonerando il Comune di Campobello di Licata da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa.

Il Comune sarà esentato da ogni azione, sia in via giurisdizionale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. Alla scadenza del contratto, il locatario è tenuto a riconsegnare l'immobile, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con il verbale di consegna dei locali.

Sarà a carico del locatario la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati.

#### **ART. 11- PERSONALE DA UTILIZZARE**

Il locatario provvede allo svolgimento dei rispettivi servizi direttamente con proprio personale, nel pieno rispetto delle norme e dei parametri contenuti nella legislazione vigente ed, in particolare, nella L.R n.21/1979 e s.m.i;

#### **ART. 12 - PENALITÀ**

Qualora nell'esecuzione del presente contratto, il Comune rilevi irregolarità, inadempienze o violazioni delle disposizioni normative vigenti in materia di centri diurni, potrà applicare una penale negli importi (relativi ad ogni singola inadempienza) e con le modalità di seguito riportate.

Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, il competente ufficio procede immediatamente alla contestazione formale dell'inadempienza e dei fatti rilevati (contestazione anche verbale nell'immediatezza dell'evento), invitando il locatario a formulare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni.

Nel caso il locatario non adempia a tale incombenza o nel termine di cinque giorni fornisca controdeduzioni ritenute non valide o elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, l'irrogazione di una sanzione pari ad € 500,00.

La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta valida o giustificata, complessivamente intesa, riferita, cioè, ad uno o più motivi.

L'eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla terza nel corso della durata della concessione, determina la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto stesso, e la conseguente trattenuta della somma depositata a titolo cauzionale.

#### **ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Ente appaltante, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, potrà risolvere di diritto il contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al

risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione al locatario, con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri, malgrado gli avvertimenti dell'Amministrazione.
- b) qualora il locatario incorra, nel corso della durata del contratto, in tre formali contestazioni con conseguente applicazione delle penalità, per il mancato rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari, o di quelle contenute nel presente capitolato. Ove ne ricorrano le condizioni o lo ritenga necessario, l'Ente appaltante potrà procedere in giudizio per il risarcimento dei danni subiti.
- c) apertura di una procedura concorsuale e/o di messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività del locatario;
- d) violazione ripetuta delle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di: sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
- e) impiego di personale con violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali di settore;
- f) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme del presente contratto;
- g) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e del presente contratto in materia igienico sanitaria;
- h) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- i) nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2 comma 2, della L.R. n. 15 del 20.11.2008 il quale prevede "la risoluzione del contratto nell'ipotesi un cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- l) di decesso del locatario. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di continuare negli effetti del contratto con gli eredi o di dichiararsi prosciolta ai sensi dell'art. 1674 del codice civile;
- m) in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 previsti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 14 del presente contratto.

L'Amministrazione, nelle suddette ipotesi, avrà la facoltà di rescindere il contratto e ciò con semplice atto amministrativo senza ricorrere ad atti giudiziari o di costituzione in mora. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a.r.. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione, il locatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno o responsabilità all'Amministrazione.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Ente appaltante si rivarrà sul locatario per il risarcimento dei danni subiti.

L'Ente appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso.

Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per inadempimento anche di scarsa importanza di clausole ritenute essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida ad adempiere non inferiore a giorni 10. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto se il locatario non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione o ad adempiere agli obblighi previsti.

#### **ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

il locatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, a pena di nullità del contratto stesso. Pertanto, il locatario è obbligato, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, al presente contratto ed a comunicare gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.

Tutti i pagamenti in dipendenza del presente contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Il locatario ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto articolo 3 della medesima legge, di comunicare a questo Ente committente gli estremi identificativi dei conto correnti "dedicati" entro sette giorni dalla loro accensione o,



nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi conti correnti dedicati.  
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (es. bonifico bancario o postale e altri mezzi di pagamento e di incasso) dovranno riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara del presente contratto.

#### **ART. 15 - SICUREZZA – DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008**

Il locatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Il locatario ha l'obbligo di presentare, al momento della stipula del contratto, il documento di valutazione dei rischi ed il piano operativo di sicurezza relativo alle attività che saranno svolte nell'ambito della struttura locata con il presente contratto.

Tali documenti devono contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità), oltre all'indicazione del nominativo del Responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio ed alla gestione delle emergenze.

#### **ART. 16 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Il locatario, per quanto di competenza, è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie, ed è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti in materia.

Il locatario, pertanto, è tenuto all'osservanza, anche da parte dei suoi dipendenti, delle prescrizioni relative al trattamento ed alla tutela dei dati personali e sensibili e delle notizie riservate delle quali è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i..

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si informa che tutti i dati forniti dal locatario saranno utilizzati dagli Uffici Comunali, con le modalità e procedure strettamente necessarie, esclusivamente per le finalità di gestione della gara e del contratto e saranno trattati mediante supporto cartaceo e/o informatico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il conferimento dei dati è obbligatorio a pena l'esclusione della gara.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti del suddetto Decreto Legislativo, il locatario autorizza l'Ente locatore al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento della funzione istituzionale, nell'ambito del procedimento oggetto del presente capitolato e per essere forniti ad altri soggetti pubblici, per ciò che attiene i dati che debbono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e in alcuni casi di carattere penale.

#### **ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, le relative imposte e tasse, nessuna esclusa, attuali e future, sono a totale carico dell'aggiudicatario - locatario.

#### **ART. 18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

In assenza di una soluzione concordata, per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto il Foro competente è quello di Agrigento.

E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Il locatario dovrà eleggere domicilio legale in Campobello di Licata.

#### **ART. 19 - NORMATIVA DI RINVIO E NORME VIGENTI**

Per quanto non espressamente previsto dal Bando di gara e dal presente contratto, si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia oggetto del presente Contratto, alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato. Si applicano, inoltre, automaticamente le disposizioni normative aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto, comunque attinenti all'oggetto del Contratto.

#### **ART.20 – COMUNICAZIONI**

Qualunque comunicazione scritta del locatario al Comune di Campobello di Licata, riguardante l'esecuzione del contratto, deve essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Campobello di Licata piazza XX settembre - 92023 Campobello di Licata (AG), mentre qualunque comunicazione scritta del Comune di Campobello di Licata al locatario sarà inviata presso la sede del domicilio eletto dallo stesso.